

2^A TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1855

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Presentazione di un progetto di legge per facoltà alla divisione amministrativa di Ivrea di eccedere il limite dell'imposta pel 1855 — Discussione del progetto di legge per una leva straordinaria di 500 marinai — Approvazione dei tre articoli del progetto — Aggiunta del deputato Pareto — Dichiarazione del presidente del Consiglio — È ritirata — Osservazioni del deputato Ricci e nuove spiegazioni del ministro — Volazione ed approvazione dell'intero progetto — Discussione del progetto di legge per la riforma della tariffa giudiziaria in materia civile — Osservazioni generali del deputato Arnulfo — Parlano il ministro di grazia e giustizia, ed i deputati De Viry e Deforesta, relatore — Chiusura della discussione generale — Emendamento del deputato Arnulfo al numero 8 del titolo 1, combattuto dal ministro — Altro emendamento del medesimo al titolo 2, accettato — Emendamenti dei deputati Ara ed Arnulfo, rigettati — Osservazioni del deputato Arnulfo sui titoli 2 e 4, e risposte del guardasigilli — Emendamento del deputato Isola sul numero 7 del titolo 4, oppugnato dal ministro suddetto e dal relatore Deforesta.*

La seduta è aperta alle ore 8 pomeridiane.

PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE LA DIVISIONE D'IVREA AD ECCEDERE IL LIMITE DELL'IMPOSTA.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per autorizzare la divisione amministrativa d'Ivrea ad eccedere le imposte per l'anno 1855. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1895.)

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro di questa presentazione.

DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA LEVA STRAORDINARIA DI 500 MARINAI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per una leva straordinaria di 500 marinai. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1878.)

Non essendo presenti nè il ministro della guerra, nè il presidente del Consiglio dei ministri, se non si fanno opposizioni, si passerà alla discussione del progetto di legge sulla tariffa giudiziaria.

Voci. Era portata prima all'ordine del giorno quella sua leva.

PRESIDENTE. Ma non sono presenti nè il ministro della guerra nè il presidente del Consiglio dei ministri.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Fin da ieri l'altro io aveva chiesto che fosse messa all'ordine del giorno la legge sulla tariffa giudiziaria, e che per questo si tenesse, occorrendo, una seduta straordinaria. Si tratterebbe d'invertire l'ordine del giorno quando si discutesse ora la legge sulla leva. Io non mi vi opporrei, se fosse qui presente il mio collega incaricato del por-

tafoglio della guerra, ma nella sua assenza non so scorgere legittimo ostacolo a che si discuta una legge tanto urgente, e che è portata all'ordine del giorno.

SULLI. Faccio osservare che la parola partita dal banco della Presidenza fu che si sarebbe prima discussa la legge sulla leva. Se si avesse avuto l'intendimento di fare una mutazione all'ordine del giorno, era mestieri renderne avvertita la Camera.

Io faccio siffatta avvertenza, non perchè ami che una legge preceda l'altra, ma bensì perchè parecchi deputati, ed io tra questi, non hanno ancora potuto ben esaminare il progetto di legge sulla tariffa giudiziaria.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. (Interrompendo) Siccome giunge in questo momento il mio collega incaricato interinalmente del portafoglio della guerra, io non ho difficoltà che si cominci a discutere il progetto di legge sulla leva.

PRESIDENTE. Dichiaro adunque aperta la discussione generale sul progetto di legge per una leva straordinaria di 500 marinai.

Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

(Sono approvati i seguenti articoli.)

« Art. 1. Il Governo è autorizzato a fare una leva straordinaria di marinai ed operai (inscritti marittimi) la quale non ecceda in complesso cinquecento.

« Art. 2. Questa leva sarà operata nel corso dell'anno in una sola volta od in proporzione dei bisogni alle epoche che verranno fissate per decreto reale, il quale stabilirà il numero degli uomini da levarsi ed il loro ripartimento per ogni direzione marittima.

« Art. 3. Saranno osservate le regie determinazioni del 6 febbraio 1830, però la leva principierà dalla classe ultima iscritta, e, questa esaurita, si passerà di mano in mano alle altre classi. »

Il deputato Pareto propone un'aggiunta concepita in questi termini :

« Per gli equipaggi, soldati ed ufficiali del naviglio nazio-

nale che prenderà parte alla spedizione di Oriente, la campagna sarà valutata come campagna di guerra. »

Il deputato Pareto ha la parola per isviluppare la sua agiunta.

PARETO. Siccome per l'armata di terra fu convenuto che le campagne siano valutate come campagne di guerra, io considerava che i marinai ed i soldati di mare fossero equiparati ai soldati di terra. Io credo che sia necessaria questa spiegazione, perchè si dice che i navigli che prenderanno parte alla spedizione di Oriente saranno messi ed armati sul piede di pace; epperò io temerei che, se non si dichiarasse che questa campagna sarà valutata come campagna di guerra, essa non fosse per i marinai e per gli ufficiali considerata come tale. Credo che non vi sia bisogno di dare un maggiore sviluppo a quest'aggiunta, giacchè ognuno vede che i nostri marinai saranno esposti agli stessi pericoli che potranno incontrare i soldati di terra. Per conseguenza, se per gli uni sarà valutata come campagna di guerra, è giusto che sia pur valutata come tale per gli altri.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, reggente il Ministero delle finanze e ministro interinale di guerra e marina (1). Io mi oppongo a questo emendamento per un semplicissimo motivo, cioè perchè lo giudico perfettamente inutile. Dal momento che la guerra è dichiarata e che il nostro naviglio vi prende parte, evidentemente gli equipaggi, i marinai e gli ufficiali fanno una campagna di mare. Nè vale il modo d'armamento del naviglio a costituire una differenza, giacchè per coloro che partecipano alla guerra non solo combattendo nelle file, ma prendendovi una parte qualunque, il servizio è considerato come servizio di guerra; e citerò, ad esempio, il corpo del Genio ed il corpo del treno i quali materialmente non fanno un colpo di fuoco.

Io reputo adunque questo emendamento assolutamente inutile, giacchè è opinione del Governo che, per i marinai del nostro naviglio che avranno fatta la campagna, sia considerata come campagna di guerra.

Credo che queste dichiarazioni saranno sufficienti pel deputato Pareto.

PARETO. Giacchè il signor presidente del Consiglio, fungente interinalmente le funzioni di ministro della guerra (cosa di cui non ci fu dato l'avviso ufficialmente, e che abbiamo solo sentito pochi momenti sono dal ministro dell'interno), fa questa dichiarazione, io l'accetto e ritiro il mio emendamento.

RICCI. L'unica ragione di dubbio consiste nell'armamento che si propone. Tutti i bastimenti saranno armati, ma lo saranno più o meno; alcuni cioè saranno armati soltanto pel semplice trasporto del materiale, o, come si suol dire in termine marinairesco, *in gabarra*. Ora nel regolamento marittimo è fatta distinzione tra l'armamento propriamente detto e l'armamento semplicemente *in gabarra* o per trasporto. Citerò un esempio: la fregata che è andata attualmente a caricare carbone in Inghilterra ed in America ha fatto un servizio, ma questo non è valutato come campagna di mare.

Voci. Di guerra.

RICCI. In vero termine si dice campagna di mare; si può, dico, conseguentemente dubitare che questi armamenti fatti *in gabarra* non giovino agli equipaggi come servizio, come campagna di guerra; se è dunque inteso che questi arma-

menti *in gabarra* siano considerati come servizio di guerra, allora non occorre altro; ma, se vi fosse dubbio, dovrebbe essere tolto.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, reggente il Ministero delle finanze e ministro interinale di guerra e marina. Lo ripeto, il modo di armamento del bastimento non influisce sulla natura del servizio, ma vi può bensì influire la condizione nella quale il bastimento possa trovarsi rispetto allo Stato. Se, oltre i bastimenti dello Stato, il Governo noleggiasse navi del commercio, i marinai che sarebbero su questi bastimenti e che non avrebbero impegno alcuno verso lo Stato, ma solo verso gli armatori, coi quali lo Stato avrebbe un contratto, sarebbero in diversa situazione.

Ma ciò non può verificarsi per i marinai i quali sono vincolati con una ferma, che sono veramente soldati al servizio dello Stato, prendendo parte alla guerra, sia combattendo, sia andando in spedizione.

D'altronde prego la Camera di notare che la massima parte delle nostre navi essendo a vapore, questa distinzione non si verifica in modo così assoluto, perchè il naviglio a vapore non si può armare *in gabarra*, ma si arma più o meno completamente, e rimane sempre armato in guerra.

PRESIDENTE. Non essendovi altra osservazione, si passerà allo squittinio segreto sul complesso del progetto:

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	150
Maggioranza	66
Voti favorevoli	110
Voti contrari	20

(La Camera approva.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA RIFORMA DELLA TARIFFA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge sulla tariffa giudiziaria in materia civile. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1754.)

Darò lettura del progetto:

« *Articolo unico.* La tariffa annessa alla presente legge pei diritti dovuti ai giudici di mandamento, ai segretari ed agli uscieri, e per gli onorari degli avvocati, procuratori e periti, non che per le altre spese riguardanti le materie contemplate nel Codice di procedura civile, stato promulgato colla legge 16 luglio 1854, ed altre relative, è approvata ed avrà esecuzione cominciando col giorno primo di aprile 1855.

« Nella Sessione parlamentare dell'anno 1858 sarà posta in deliberazione la revisione di essa tariffa insieme con quella del detto Codice di procedura civile. »

La discussione generale è aperta.

La parola spetta al deputato Arnulfo.

ARNULFO. Non è mio scopo di contrastare l'approvazione di questa legge, la quale riconosco utile, anzi della massima necessità, onde il Codice di procedura civile possa andare in esecuzione al primo aprile prossimo: mio scopo unicamente è quello d'invitare il signor ministro guardasigilli a dichiarare se aderirebbe ad un emendamento, posto il quale, io penso che la discussione possa essere molto più facile, possa senza gravi difficoltà la legge ammettersi, e più prontamente votarsi; perchè a pochissimo si ridurrebbero gli emendamenti.

(1) Il conte di Cavour surrogava provvisoriamente nel Ministero di guerra e marina il generale La Marmora, che si era recato a Parigi e Londra per affari relativi alla guerra di Crimea.

La modificazione, che io desidererei sapere se il Ministero accetta, consiste in ciò che la revisione di questa tariffa non sia protratta alla Sessione parlamentare del 1858, ma sia fissata alla Sessione del 1856.

La ragione di questo emendamento è evidente. Non ignoro che nel cambiamento compiuto della procedura civile è pressochè impossibile il calcolare qual sia il risultato della tariffa che vi si riferisce; e per conseguenza è necessario di farne l'esperimento; ma io credo altresì che questo non deve durare tanto da produrre troppo gravi inconvenienti, se per caso la tariffa fosse insufficiente o difettosa.

Sebbene io non possa portare un assoluto giudizio sul risultato di questa tariffa per rapporto a tutti gli ufficiali giudiziari che vi sono contemplati, tuttavia credo poter affermare, e spero trovare in ciò consentiente la Commissione, che coloro i quali si trovano costituiti in isfavorevole condizione sono i segretari dei giudici di mandamento, non che i giudici stessi, ma principalmente i primi; e ciò, non perchè la tariffa non sia stata convenientemente coordinata col Codice di procedura, ma perchè le disposizioni di questo Codice sono tali che tolsero molte delle più proficue attribuzioni dei segretari delle giudicature di mandamento.

Diffatti, mediante l'applicazione del Codice, sono pressochè onninamente tolte le copie degli atti di lite, che generalmente i segretari erano richiesti di fare per ambedue le parti; sono poi onninamente tolti tutti i diritti in materia esecutiva, e quindi le pignorazioni sui mobili, quindi i sequestri e le relative vendite all'asta pubblica, atti questi da cui i segretari ricavano il principale prodotto del loro ufficio. Tolti questi, io credo poter affermare che i segretari non abbiano di che vivere decentemente. Ciò posto, o non abbiano di che vivere od abbiano tanto da non poter morire, il fatto sta ed è che importa al pubblico bene che i segretari di giudicatura, i quali disimpegnano incombenze che meritano molta confidenza, siano posti in tal condizione da poterla ispirare.

Ora, se sarà vero che questi segretari saranno male compensati, ne avremo due conseguenze egualmente dannose: la prima è che i segretari attuali cercheranno, per quanto possono, altre più lucrose occupazioni; la seconda, che coloro i quali avvisano attualmente a quella carriera, la sfuggiranno e cercheranno altrimenti di che occuparsi, perchè vi vedranno una pessima prospettiva.

Il Ministero riconobbe la necessità di provvedere a questi ufficiali giudiziari collo stipendio, ma le circostanze delle finanze lo trattennero dal farne la proposta. La Commissione riconobbe del pari che il sistema degli stipendi è quello che deve adottarsi, ma la stessa considerazione finanziaria fu quella che distolse la Commissione dal proporre questo sistema, ed adottò per conseguenza quello di approvare la presente tariffa. Ma, se è vero, e se un po' di esperienza degli affari giudiziali me lo può far conoscere, che questa tariffa non sarà sufficiente, io domando perchè i segretari debbano aspettare la Sessione del 1858, e forse del 1859, a vedere se potranno o non potranno ottenere un compenso alle loro fatiche mediante la riforma della tariffa stessa.

Per queste ragioni principalmente io pregherei il signor ministro, pregherei la Commissione a voler anticipare questa revisione. Portandola alla Sessione del 1856, vi è tempo più che sufficiente per riconoscere se veramente questi ufficiali giudiziari e gli altri contemplati nella tariffa abbiano bisogno di essere sovvenuti o col sistema dello stipendio o con più elevata tariffa, o con un sistema misto di stipendio e di incerti.

In un anno e nove mesi vi è tempo quanto basta perchè si

possano dal Ministero e dai deputati prendere le opportune cognizioni onde essere accertati se tali ufficiali non sono sufficientemente retribuiti. Costoro aspetteranno con rassegnazione due anni, sostenuti dalla speranza del meglio, e ne sopporteranno le conseguenze pregiudiziali, le quali difficilmente potrebbero sopportare per 4 o 5 anni, protraendosi la revisione al 1858.

Non credo poi che i giudici di mandamento siano guari in miglior condizione, perchè anche a loro riguardo occorrono, se non identiche, quanto meno simili osservazioni, ed anche a loro riguardo la tariffa che si è applicata, fatto caso del tenue loro stipendio, non procurerà un sufficiente mezzo di vivere con quella decenza che il loro Ministero, anche nell'interesse dell'amministrazione della giustizia, evidentemente richiede.

Io quindi spero che il Ministero e la Commissione vorranno aderire alla mia proposta, nel qual caso non occorre più di scandagliare tanto pel minuto, articolo per articolo, la tariffa, onde migliorare per quanto è possibile la condizione di questi ufficiali; la legge passerà più spiccia, ed i danni saranno minori per gli ufficiali suddetti.

BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Per quanto sia lo studio che il Ministero ha posto nella compilazione di questa tariffa, certamente non può dire che essa sia perfetta, ed è appunto per questo che egli stesso, nel proporla, ha chiesto che dovess'essere posta in revisione nella Sessione del 1858.

L'onorevole deputato Arnulfo desidererebbe che questa revisione, invece d'essere protratta sino alla Sessione parlamentare del 1858, si portasse alla Sessione del 1856. Me ne duole, ma non posso aderire a questa proposta per due considerazioni.

La prima si è che, appunto perchè la revisione possa essere compiuta, possa corrispondere allo scopo che ciascuno si deve proporre nel determinare che la revisione abbia luogo, fa d'uopo che si possa sperimentare la tariffa che attualmente si tratterebbe di approvare. Ora perchè si possa sperimentare, è necessario trascorra un discreto intervallo di tempo, pendente il quale la tariffa sia in esecuzione. Se noi deliberiamo che nel prossimo anno, giacchè oggidì siamo nel 1855, e ne abbiamo già varcata una parte, dovrà proporsi una revisione di ciò che si andrebbe oggi a deliberare, ben vede l'onorevole deputato Arnulfo che non potremo avere innanzi a noi un tempo sufficiente per sperimentare se realmente questa tariffa sia giusta e corrisponda allo scopo a cui mira.

La seconda considerazione si è quella che è opportuno che la revisione della tariffa si metta in deliberazione contemporaneamente alla revisione del Codice di procedura civile. L'onorevole deputato Arnulfo comprende quanta sia la connessione che esiste tra la tariffa ed il Codice di procedura civile, perchè la tariffa è appunto diretta a regolare i diritti per gli atti che debbono avere luogo per effetto del Codice di procedura civile.

È conveniente dunque che si proceda anche alla revisione della tariffa nel tempo stesso in cui si prenderà a rivedere il Codice di procedura civile. Secondo il sistema dell'onorevole deputato Arnulfo, prima ancora che abbia luogo questa revisione del Codice, si dovrebbe procedere a quella della tariffa, il che necessariamente darebbe luogo ad una terza revisione; perchè, quando si facesse nel 1858 la revisione del Codice di procedura, di necessità si dovrebbe di nuovo rivedere questa tariffa per metterla in correlazione cogli emendamenti che si introdurrebbero nel Codice.

Non sarebbe quindi il caso di una sola revisione, ma se ne

dovrebbero far due, perchè è impossibile che non si ritocchi la tariffa quando si riveda il Codice di procedura.

Queste sono le considerazioni che m'impediscono di aderire all'emendamento proposto, e mi fanno persistere nell'idea di rivederla soltanto nel 1858.

Dirò poi che non mi pare che le considerazioni adottate dall'onorevole Arnulfo per far procedere a questa revisione siano da tanto che possano far passare sopra alle ragioni da me adottate. Egli, parlando della condizione dei segretari di mandamento, dice che i diritti proposti con questa tariffa non sono bastevoli per dare ai medesimi un mezzo di vivere. Io credo, al pari del deputato Arnulfo, che i segretari di mandamento siano degni di riguardo, e che la tariffa debba essere fatta in modo che essi possano avere un sufficiente mezzo di sussistenza; ma penso che i diritti proposti nella tariffa, messi in relazione cogli atti portati dal Codice di procedura civile, siano tali che possano dare ai segretari di mandamento un bastevole mezzo di sussistenza. D'altra parte, se deve stare a cuore del Governo la condizione di questi, non deve anche obbliare quella dei poveri litiganti e non rendere troppo gravi le spese ai medesimi.

L'onorevole Arnulfo diceva che realmente si tenne conto anche dei segretari, e che i loro diritti si portarono ad una somma discreta, ma che, essendosi tolti di mezzo molti atti dal Codice di procedura, ciò fa sì che la loro condizione fu deteriorata. Ma vorrebbe forse il deputato Arnulfo che s'introducessero diritti nuovi nella tariffa per rendere migliore la condizione dei segretari? Del resto il deputato Arnulfo proponga questo se stima, che si accrescano gli atti, quando verrà in deliberazione la revisione del Codice di procedura. Io però soggiungo questo nel senso dell'onorevole preopinante, perchè non mi pare che possa mai essere il caso che si debbano accrescere gli atti giudiziari per rendere migliore la condizione dei segretari, e che si debbano moltiplicare gli incombenzi per far sì che il segretario del mandamento possa moltiplicare le sue cause.

Per quanto riguarda poi i giudici di mandamento, dico sinceramente che non reputo sia il caso che la loro condizione debba tenersi tale da dovere di tanto accelerare la revisione della tariffa. Nella tariffa, il cui progetto è sottoposto alle deliberazioni della Camera, si calcolarono quasi tutti gli atti di giurisdizione volontaria, e si è attribuito un diritto a favore dei giudici. Ritenga la Camera che i giudici, a differenza dei segretari, sono già stipendiati dallo Stato. Se si stimerà conveniente, si potrà accrescere lo stipendio dei giudici, ma non stimerei che possa essere il caso di accrescere i diritti e d'introdurre nuovi atti pei quali si abbiano a pagare nuovi diritti, anzi io ritengo che quando le condizioni delle finanze saranno più floride, ben lungi dall'accrescere i diritti a favore dei giudici di mandamento per gli atti di giurisdizione volontaria, si potranno interamente togliere i diritti che si corrispondono ai giudici.

Perciò non posso ammettere in principio che la tariffa debba essere riveduta nel senso di accrescere i diritti a favore dei giudici di mandamento.

Lo stesso potrebbe verificarsi riguardo ai segretari di mandamento. Per conciliare gli interessi della giustizia coll'interesse dei segretari, si potrà fissare ad essi uno stipendio, ma ciò non si potrà certamente fare nè in un anno nè forse in due.

Mi riassumo.

Le ragioni adottate dall'onorevole Arnulfo per sostenere che debbasi abbreviare il tempo a decorrere prima della revisione, non pare che abbiano fondamento.

Stanno invece pienamente le considerazioni da me adottate perchè la tariffa non debba essere riveduta fuorchè nel 1858. Siccome si è già stabilito che la revisione del Codice di procedura non debba avere luogo fuorchè in quell'anno, così parmi conveniente che si determini la revisione della tariffa doversi pur protrarre sino a quell'epoca.

Io perciò prego la Camera a voler mantenere il progetto sì e come fu proposto, salvo a discutere quegli articoli della tariffa, per cui la Camera stimasse che si dovessero fare variazioni.

PRESIDENTE. Il deputato Arnulfo ha la parola.

ARNULFO. L'onorevole guardasigilli dice in primo luogo che non vi sarebbe tempo sufficiente per conoscere i risultati dell'applicazione della tariffa, tuttavolta che si presentasse la legge per rivederla nella Sessione del 1856. Mi duole che non possa concordare in questa sua opinione; ma, per non metterci tra un sì ed un no, io mi permetto di osservare, sebbene io sappia che il signor guardasigilli non ha bisogno di suggerimenti, che molto agevolmente si può giungere ad avere i risultati del prodotto delle segreterie dei mandamenti non in un anno e nove mesi, ma in molto minor tempo, avvegnachè si possa anche con semplici informazioni derivate e dai giudici che assistono alle udienze ed anche da altre fonti, conoscere almeno approssimativamente i prodotti delle segreterie delle giudicature ed avere un criterio per decidere se in massima i segretari dei giudici di mandamento non sono sufficientemente corrisposti.

Qualora il signor guardasigilli ordinasse che ogni segretario debba tenere conto dei diritti che percepisce ed incaricasse i giudici di mandamento di portare vigilanza, non crede egli che avrebbe sicuramente alla fine di un anno un risultato di molta approssimazione, onde sapere che le segreterie, 50 lire più, 50 lire meno, danno ciascuna un dato prodotto? Io credo che il signor guardasigilli lo avrebbe incontrovertibilmente tale risultato, e nel corso di un anno e nove mesi si ha un mezzo il più sicuro per ottenere i riscontri i più appaganti, onde vedere se sia necessaria, sì o no, una riforma.

Per conseguenza la questione di tempo mi pare non formi ostacolo al mio proposito.

Viene un'altra obiezione. Mi si disse: dobbiamo fare due revisioni? Ed io risponderò: e perchè no? Qui non bisogna trattare la questione della tariffa col Codice di procedura: vi è un altro elemento di mezzo, cioè il bisogno, il dovere di assicurare ai segretari delle giudicature una decente esistenza. Quindi, se vi sarà un piccolo inconveniente nel riformare in parte la tariffa di qui a due anni, e quindi all'epoca del Codice fare quelle poche variazioni che possano occorrere, inconveniente ben maggiore sarà quello di avere degli impiegati i quali lascino il posto ad altri inetti, di sopportare le lagnanze loro e le cattive conseguenze che derivano dall'essere mal corrisposti, perchè colui che non ha di che vivere, per lo più lavora a malincuore e quanto basta per soddisfare il debito suo, e per conseguenza non soddisfa nè il pubblico nè il Governo.

A fronte di questi inconvenienti è minimo, è nullo, dirò, quello di dover fare due revisioni, le quali sostanzialmente si riducono poi a poca cosa; quello che dovrebbe derivare dalla revisione del Codice si riferirà a quei pochi atti, a quei pochi articoli che possono variarsi, ma non sarà sicuramente la maggior parte degli articoli.

L'onorevole guardasigilli non so se abbia creduto che io abbia detto o mi abbia fatto dire che io voglia introdurre dei diritti nuovi per far sì che abbiano i giudici ed i segretari dei maggiori emolumenti.

Questo non dissi, e non dirò mai; ma ho detto che si deve rivedere la tariffa più presto, ed indagare intanto se coi diritti accordati vi sia di che vivere, e, se non vi sia, si debba supplire altrimenti; si potrà venire in soccorso dei segretari nel 1856 con un modico stipendio, lasciando anche i diritti portati dalla tariffa, ed in soccorso dei giudici con un lieve aumento di stipendio; ma, se si lascia sussistere lo stato delle cose fino al 1858, il danno è troppo grave.

Il signor guardasigilli mi vorrebbe ancora far dire che io voglio moltiplicare gli atti per impinguare gli onorari dei pubblici ufficiali giudiziari; io lo prego di ritenere che non ho mai detto questo, che non mai lo dirò, tutti i miei precedenti ciò escludono; fui anzi promotore di provvidenze presso la Camera, le quali tendevano a far sì che atti si facessero il meno possibile; mio scopo è soltanto di procurare a quelle persone tale un trattamento che possa garantire ed un buon servizio e la loro conveniente sussistenza. Conseguentemente nè la difficoltà del tempo nè la difficoltà di rivedere la tariffa, rivedendosi il Codice di procedura, mi convincono che non possa accettarsi la mia proposta.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'Interno. Farò una semplice osservazione. Le considerazioni addotte dall'onorevole deputato Arnulfo, secondo me, non conducono a dire che si debba rivedere la tariffa piuttosto nel 1856 che nel 1858, ma bensì tenderebbero a dimostrare doversi assegnare uno stipendio od un'aggiunta di stipendio ai segretari di giurisdizione; ma, quando anche si volesse ammettere la sua proposta, evidentemente separata dalla presente legge; quand'anche io avessi la convinzione che i segretari di mandamento colla tariffa attuale non potessero avere di che campare decorosamente, e si ravvisasse necessario un aumento di stipendio, nel qual caso io sarei il primo a proporlo, le sue considerazioni non avrebbero pur sempre nulla a che fare colla revisione della tariffa.

Dal momento che l'onorevole deputato Arnulfo riconosce che i diritti sono portati ad una giusta misura, dal momento che ammette che non è il caso di aumentare gli atti a questi segretari, non vedo il motivo per cui debba venire adottato un aumento in loro favore.

In quanto poi al restituire ai segretari di mandamento tutti quegli atti che in forza del nuovo Codice della procedura civile sono devoluti agli uscieri di mandamento, seppure è vero che questi uscieri si trovino in una condizione molto più vantaggiosa che non i segretari di mandamento, io non esito a dichiarare che, se gli uscieri sono persone a cui si debbono avere riguardi, simili riguardi ed anche maggiori debbono usarsi verso i segretari dei giudici di mandamento, e per conseguenza, non potendo per ora fare una proposta, la farò all'epoca che si discuterà l'articolo. Ma spiaceami di non poter adottare questa disposizione, che forse avrebbe accelerato la spedizione della legge ed impedito emendamenti i quali bisogna necessariamente proporre, perchè la condizione di queste persone sia migliorata per quanto è possibile.

ARNULFO. Mi permetta il signor guardasigilli, non mi attribuisca una confusione di cose che non ho fatta; non faccia credere che io non sappia vedere che all'occasione che si discutesse la revisione della tariffa non si possa discutere degli stipendi, perchè questa medesima tariffa, combinata colla legge sugli uscieri, che è in esame, fa palese che queste due cose possono andare insieme.

Nella legge degli uscieri il signor guardasigilli propone degli stipendi, e, ciò non ostante, propone qui una tariffa. Ora io dico: se si farà la revisione nel 1856, chi impedirà che il Ministero venga a dire: la tariffa vuol essere modificata su

tale e tal articolo, ma questo non basta, bisogna aggiungere i tali stipendi? Ma obbligare intanto i giudici e segretari ad aspettare, per quattro o cinque anni, che si migliori, bisognando, la loro sorte, io credo che non sia giusto, ed io auguro che non ne abbia danno l'amministrazione della giustizia.

DE VERRY. Je viens appeler l'attention de monsieur le ministre de la justice sur une autre partie de ce tarif, c'est-à-dire sur celle qui concerne les secrétaires des Cours d'appel et des tribunaux de première instance. Je désirerais savoir si, relativement à ces secrétaires, on a fixé un nouvel appointement, ou s'ils n'ont conservé que celui qu'ils ont actuellement, avec la seule différence que, quant aux frais des actes qu'ils pourront faire, ils auront les droits prévus par ce tarif et les secrétaires des Cours d'appel recevront un cinquième en sus des secrétaires des tribunaux.

Si cela est, je dis qu'il faudrait obvier aux graves inconvénients de cet état de choses.

Monsieur le ministre n'ignore pas que la position des secrétaires des tribunaux de première instance est infiniment plus favorable que celle des secrétaires de Cours d'appel.

Avec le tarif tel qu'on l'a conçu maintenant, il est certain que les secrétaires des tribunaux de première instance gagneront beaucoup, tandis que ceux des Cours d'appel ne percevront presque pas de droits, puisque presque tous les actes seront faits par les premiers et fort peu par les derniers, les principaux actes de procédure devant avoir lieu devant les tribunaux de première instance.

Monsieur le ministre connaît parfaitement que, dans certaines Cours d'appel, les secrétaires ont tout au plus de quoi vivre, et que même il y a des mois où ils ne partagent pas un casuel de plus de 40 à 50 francs. (*Interruzione*) Oui, messieurs, c'est ainsi que se passent les choses; et, dans le mois d'octobre dernier, à Nice, par exemple, on a partagé un casuel guère au-dessus de ce chiffre.

Ainsi je demande si cet état de choses peut durer: les secrétaires des tribunaux de première instance perçoivent beaucoup plus, et cependant il se trouvent dans une position inférieure à celle des secrétaires des Cours d'appel.

Je voudrais alors qu'on établit tout au moins une proportion entre l'un et l'autre; je ne conteste pas les droits ni les services des greffiers des tribunaux, mais ce n'est pas un motif pour les placer dans une position que je n'hésiterai pas à appeler trop avantageuse, eu égard à celle des autres. Je désirerais que ces observations pussent se rapporter au tarif, quoique je voie réellement qu'elles ne s'y rapportent que d'une manière indirecte. Ainsi, je voudrais que le tarif fût fixé entre les secrétaires, parce qu'il est certain que les secrétaires des Cours d'appel qui se voient dans une position si inférieure aux autres qui leur sont subordonnés dans la hiérarchie de la carrière, préféreront presque passer secrétaires dans un tribunal de première instance, ce qui ne serait pas convenable.

C'est donc une anomalie qu'il faut éviter, puisqu'elle ne tend qu'à déconsidérer une carrière si honorable.

Si les secrétaires des Cours d'appel n'ont que les appointements actuels, plus les droits qu'ils perçoivent par ce tarif, il est certain qu'ils n'auront pas de quoi vivre et qu'ils ne pourront pas payer tous les copistes que la loi met à leur charge.

J'appellerai l'attention de monsieur le ministre sur ce point assez essentiel. Je profiterai de cette occasion pour présenter une autre observation relativement aux huissiers.

Monsieur le ministre connaît les suppliques présentées par

les huissiers des différentes Cours, qui disent tous qu'ils se retireront, parce qu'ils ne peuvent plus vivre avec le tarif et les 3 ou 400 francs qu'ils pourront percevoir de fixe devant les Cours d'appel.

Je dis alors que si ces employés se retirent, le Gouvernement est obligé de leur donner une retraite, et, en ce cas, nous allons surcharger le budget. Il me paraît donc qu'il faudrait au moins les maintenir dans une position qui leur permet de vivre d'une manière convenable et de n'être pas à la merci des clients, parce que personne ne peut douter que cet état de choses ne tourne au détriment de la justice et des justiciables, parce que nous savons que les huissiers, qui ne sont pas rétribués, sont les fléaux des plaideurs; ils suscitent des procès, surtout dans la campagne, procès qui, selon moi, sont les plus perniciosus et les plus dangereux. Et il ne peut en être autrement, car où le besoin se fait sentir, je ne crois pas que les lois puissent avoir grand effet.

Je profiterai de cette circonstance pour appeler l'attention de monsieur le ministre de la justice sur ce point.

Je dirai deux mots sur les actuaire: la loi n'en admet plus, par le fait de la mise en vigueur du Code; ils vont être supprimés. Malgré cela je demande de quelle manière on liquidera leurs pensions. C'est là encore une difficulté qui va se présenter: comment, au moins, songera-t-on à les placer?

Je crois que la proposition de l'honorable Arnulfo n'était pas dénuée de fondement, lorsqu'il demandait une espèce de révision préventive dans deux ou trois ans au plus, c'est-à-dire en 1856 ou 1857.

CAVOUR, *présidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, reggente il Ministero delle finanze e ministro interinale di guerra e marina*. En 1858.

DE VIRY. Si l'on recule toujours d'une année à l'autre, nous n'en finirons plus.

CAVOUR, *présidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, reggente il Ministero delle finanze e ministro interinale di guerra e marina*. En 1858, c'est obligatoire.

DE VIRY. On peut très-bien la présenter dans la Session de 1856.

Si la Session actuelle dure 15 ou 18 mois, ce n'est pas une raison pour que nous puissions espérer de voir la révision du tarif s'opérer en 1858, plutôt qu'en 1860. Si les affaires marchent de cette manière, je crois que cette révision ira beaucoup plus loin que nous ne pensons; en attendant, les besoins se font sentir et il se rend nécessaire de prendre une détermination.

Il y aura beaucoup de retraites à donner, beaucoup de gens qui auront tout au plus de quoi satisfaire aux plus pressants besoins, et je crois que la Chambre ne ferait pas de difficulté s'il s'agissait de fixer, dès à présent, un appointement convenable aux secrétaires des Cours d'appel et à ceux des tribunaux de première instance, en conservant une juste proportion entr'eux.

On sait déjà à quoi peut se monter à peu près cet appointement, car depuis quelque temps on envoie des états au Ministère à ce sujet, et la procédure actuelle ne peut pas changer celle qui a été en vigueur jusqu'à présent d'une manière tellement radicale, qu'on ne sache pas ce qu'elle rapportera, au moins approximativement, aux secrétaires des tribunaux et à ceux des Cours d'appel.

Quant aux secrétaires des Cours d'appel, on sait que leurs droits sont réduits à un point bien inférieur, puisque tous les actes se feront en première instance et presque pas en Cour d'appel; dès lors pourquoi ne pas mettre à profit toutes ces données pour trancher une fois pour toutes ces questions?

J'appellerai l'attention de monsieur le ministre sur ces trois points afin qu'il veuille bien me donner quelque explication.

RATTAZZI, *ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno*. L'onorevole deputato De Viry m'interpellava primieramente se la condizione dei segretari, per quanto riguarda il loro stipendio, venga in qualche parte mutata per effetto delle disposizioni di questa tariffa. Ma l'onorevole preopinante deve sapere al pari di me, se la condizione dei segretari possa in questa parte, per ciò che concerne il loro stipendio, essere menomamente variata; deve sapere meglio di me che non è in potere del Governo di stanziare uno stipendio a favore dei segretari, salvochè il ministro volesse pagarli colla propria borsa.

Dal momento che qui non si provvede che alla tariffa dei diritti che si devono percevere dai segretari, per quanto riguarda il loro stipendio non succede variazione alcuna e la loro condizione rimane come era anteriormente.

Ma, dice l'onorevole De Viry, se con questa legge non apportasi alcun mutamento per rispetto alla condizione dei segretari, occorre che si rifletta un tantino alla condizione di qualcuno di quelli delle Corti d'appello, poichè realmente ve ne sono alcuni i quali non percevono diritti sufficienti per poter vivere, e sono in una posizione peggiore che non siano alcuni segretari di giudicatura.

Io credo che i diritti proposti in questa tariffa, per quanto concerne i segretari delle Corti d'appello, sono sufficientemente larghi per assicurare loro una rendita discreta.

Non può negarsi che fra di essi ve ne sono alcuni che trovano in assai migliore condizione degli altri. Quando la giurisdizione di una Corte d'appello è più estesa, e per conseguenza il numero degli atti è maggiore, naturalmente maggiori sono i diritti che si percevono dal segretario, e quindi più ragguardevole il profitto che egli ne ricava; non si potrà certo mai mettere in confronto la condizione del segretario della Corte d'appello di Nizza, che dà poche sentenze nell'anno, con quella del segretario della Corte d'appello di Torino che è composta di molte sezioni, e da cui si preferisce un numero assai più considerevole di giudicati. Ma questa diversità che nasce dalla diversa condizione delle Corti d'appello non può essere una ragione perchè si abbia ad introdurre in una tariffa, la quale deve essere eguale per tutti, un trattamento diverso.

L'onorevole deputato De Viry diceva che era una condizione veramente triste quella di questi segretari che trovandosi in un posto elevato non possono percevere tanto quanto percevono segretari che trovansi in condizione inferiore.

Io lo assicuro che per me, se vi fosse un segretario di una Corte d'appello che avesse chiesto un posto vacante di segretario presso un tribunale di prima cognizione, ove non vi fosse stata altra ragione particolare per non assentire a simile domanda, l'avrei di certo ammesso; ma non credo che vi sia un segretario di una Corte d'appello il quale voglia lasciare il suo posto per andare preferibilmente in un tribunale di prima cognizione.

D'altronde l'onorevole deputato De Viry sa che ordinariamente anche i segretari desiderano di rimanere in quello stesso posto al quale essi sono applicati. Ordinariamente hanno relazioni di famiglia o i loro interessi speciali in quel dato luogo, e quantunque in un'altra Corte possano avere dei vantaggi maggiori amano meglio di rimanere presso quella Corte cui già da molti anni sono addetti. Ma, ripeto, se si presentasse questo caso, io non credo che si debba respingere un segretario di una Corte d'appello dall'aver anche un posto di segretario in un tribunale di prima cognizione quando egli vi trovasse il suo maggior vantaggio.

L'onorevole deputato De Viry ha parlato eziandio degli uscieri, e disse che anche a questi si doveva pensare. Io gli farò osservare che non solo si provvede qui per ciò che ha tratto ai diritti che si debbono riscuotere dagli uscieri in dipendenza degli atti che essi fanno, ma per giunta vi è un altro progetto per assegnamento di stipendi a questi impiegati. Perciò, se l'onorevole deputato De Viry crede che si debbano aumentare gli stipendi agli uscieri, egli potrà fare le sue osservazioni all'epoca della discussione di quel progetto; ma siffatte avvertenze non possono avere qui luogo, perchè qui non si fa che stabilire i diritti che si debbono riscuotere da tali impiegati. Ma dirò di più. Io stimo che gli stipendi proposti per gli uscieri nell'accennato progetto di legge siano abbastanza larghi per non pensare ad aumentarli ancora.

L'onorevole deputato De Viry ha parlato ancora degli attuari, e si doleva che in forza della presente tariffa questi venissero posti fuori d'impiego, e non si fosse pensato a provvederli in qualche modo; e diceva che era necessario pensare a dar loro uno stipendio. Ma non ha avvertito l'onorevole deputato De Viry che gli attuari furono già posti fuori di causa, quando la Camera ha sanzionato il Codice di procedura civile. Gli attuari non vengono tolti per effetto di questo progetto relativo alla tariffa dei diritti giudiziari, ma furono soppressi in forza delle disposizioni del Codice di procedura, perchè questo provvede in modo che l'ufficio dell'attuario non può più esistere. Del resto quanto agli attuari non credo che possa essere obbligo del Governo di dare ad essi uno stipendio, perchè non hanno un ufficio pubblico e non prestano allo Stato alcun servizio, per cui esso debba onerarsi di una pensione. Nulladimeno riconosco che è meritevole di riguardo la loro condizione, e dichiaro altamente innanzi alla Camera che, quando in qualche modo si potesse provvedere ad essi con qualche posto di segretario che venisse a rendersi vacante, non mancherò di tener conto della loro condizione e di dar loro la preferenza. Questo è il solo favore che il Governo crede di poter loro fare, stantechè non hanno reso allo Stato alcun servizio per cui debba darsi loro la giubilazione od uno stipendio.

Io spero in tal modo di avere appagato il desiderio dell'onorevole deputato De Viry.

DE VIRY. J'ai prié monsieur le garde des sceaux de vouloir bien répondre aux observations que je lui ai adressées, surtout pour le mettre dans le cas de proposer plus tard une loi relativement aux secrétaires des tribunaux et des Cours d'appel et aux huissiers.

Je sais que tout cela n'a pas trait d'une manière directe à la loi actuelle, mais tout cela se lie assez naturellement ensemble.

Au reste, je tenais, à obtenir des éclaircissements pour que l'on connaisse sur ce point les intentions du Ministère.

Lorsque je faisais cette proposition, c'était précisément pour obtenir une espèce d'engagement du Gouvernement de présenter au plus tôt une loi qui rectifie la position de chacun.

Je le répète: les choses ne peuvent pas rester comme elles sont maintenant.

Il y a une trop grande disproportion, une anomalie trop sensible aux yeux des personnes qui voient les choses de près pour qu'elles ne comprennent pas la nécessité d'apporter à cet égard le plus prompt remède.

Aussi j'espère que le Gouvernement voudra bien présenter une loi pour remédier aux inconvénients que je crois de signaler, et je l'espère d'autant plus que ce n'est pas la première fois que je lui ai adressé de vives instances à ce sujet.

DEFORESTA, relatore. Siccome l'onorevole Arnulfo ha

invitato la Commissione a dichiarare anch'essa se aderisce alla sua proposta, che questa tariffa sia riveduta prima della Sessione del 1858, la Commissione crede di dover far conoscere il suo pensiero a questo riguardo, e dichiara che neppure essa può aderirvi per le ragioni stesse che sono state svolte dall'onorevole guardasigilli, che io non verrò ripetendo, e per un'altra che credo potrà tranquillare l'onorevole deputato Arnulfo ed abbreviare, come egli desidera, la discussione, e si è che la Commissione intende l'ultimo paragrafo dell'articolo nel senso che questa tariffa deve essere necessariamente riveduta, come il Codice di procedura, nella Sessione del 1858; ma che ciò non impedisce che, se prima di quell'epoca si riconoscesse la necessità di quella revisione in tutto od in parte, la medesima possa aver luogo. Quindi, se prima del 1858 si riconoscessero veramente degli inconvenienti o delle ingiustizie (ciò che io non credo), e che fosse perciò urgente di riparare o per iniziativa del Governo o per iniziativa parlamentare, la detta revisione potrà sempre aver luogo.

Spero che dietro queste spiegazioni l'onorevole deputato Arnulfo non insisterà nella sua proposta, od almeno gli sarà meno rincrescevole che nè il Ministero nè la Commissione possano aderirvi.

ARNULFO. L'osservazione che mi fa la Commissione mi pare possa avere una risposta in senso inverso. Essa dice: si voti l'articolo si è come fu proposto, e rimane tuttavia in facoltà del Ministero come di qualunque deputato di accelerare la revisione della tariffa.

Rispondo: quando sarà fissata l'epoca in cui si dovrà fare questa revisione non verrà in capo ad alcun deputato di far questa proposta che non avrebbe esito. Dirò poi alla mia volta: è meglio dare agli interessati un affidamento che nella Sessione del 1856 si esaminerà se debbano farsi dei cambiamenti alla tariffa. Che se a quell'epoca il Ministero verrà a dirci e se l'opinione pubblica ci paleserà che questa revisione non è necessaria, perchè sono gli ufficiali giudiziari sufficientemente compensati, non vi sarà inconveniente alcuno e se ne potrà prescindere.

Dunque mi pare che dei due mezzi il meno pericoloso sia quello che io accenno; inquantochè, ripeto, vi è un numero considerevole d'impiegati i quali si presteranno ad aspettare il 1856: difficilmente si rassegneranno o vi si acconcieranno con troppi sacrifici ad aspettare il 1858, che potrebbe poi forse essere il 1859 o il 1860. Ragione per cui, sebbene io veggia che il Ministero e la Commissione sono compiutamente d'accordo nel respingere risolutamente ogni cambiamento al loro progetto, non posso con essi consentire.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, interrogo la Camera se intenda passare alla discussione degli articoli.

(Si passa alla discussione degli articoli.)

(Si approvano senza discussione i seguenti articoli della tariffa giudiziaria:)

« Titolo I. Di alcuni diritti dovuti ai giudici di mandamento. — Sono attribuiti ai giudici di mandamento per gli atti di giurisdizione volontaria infra indicati i seguenti diritti:

« 1° Per ogni Consiglio di famiglia, qualunque sia il numero degli oggetti per cui ebbe luogo, e qualunque sia il numero delle adunanze, secondo il prescritto dall'articolo 916 del Codice di procedura civile, lire 6;

« 2° Per ricevere la dichiarazione di nomina di un tutore o curatore speciale a senso dell'articolo 250 del Codice civile, lire 3;

« 3° Per la deputazione di un curatore speciale nel caso previsto dall'articolo 897 di detto Codice, lire 3;

- 4° Per l'atto di giuramento del tutore, lire 2;
- 5° Per l'atto di riconoscimento di prole naturale, contemplato nell'articolo 180 del suddetto Codice civile, lire 3;
- 6° Per l'apposizione dei sigilli e loro verificaione in caso di rottura, come all'articolo 1015 del Codice di procedura civile, per cadun atto, una vacanza di lire 6;
- Quando vengano impiegate più di due ore, a rata di vacanza;
- 7° Per la relazione contemplata all'articolo 103 di detto Codice e sua trasmissione al presidente del tribunale, lire 3;
- 8° Apertura di testamento, sia che l'atto si roghi dal segretario ovvero dal notaio, lire 3. »

ARNULFO. Domando la parola.

Io parlerò sul numero 8, e contemporaneamente sul 9 e 10 della Commissione.

Io credo troppo tenue il diritto che si propone in questo numero di lire 3, e propongo di portarlo almeno a lire 5. Osserverò alla Camera che al numero 1 di questo titolo già si è fissato l'onorario di lire 6, qualunque sia il numero delle adunanze che occorrono per un Consiglio di famiglia, il che riduce d'assai l'onorario che attualmente si percepisce dai giudici di mandamento, inquantochè percepivano per tali atti i diritti in ragione di vacanze; in questa parte perciò la condizione dei giudici di mandamento è peggiorata.

Quanto all'apertura dei testamenti ed al loro ritiro ed agli atti di emancipazione, nè le lire 3 nè le lire 5 che io propongo valgono a compensarli di quanto attualmente percepiscono, perchè per tutti questi atti percepiscono anche in ragione di vacanza, e generalmente mai meno di lire 5, ben sovente anzi percepivano lire 9. Ma è da ritenersi che l'atto di apertura d'un testamento, sebbene si possa fare in poco tempo, è però tale che esige molta delicatezza, perchè si tratta di verificare l'esistenza, l'identità dei sigilli, l'identità della scheda, il che è cosa assai importante.

Nessuno ignora poi che i testamenti segreti, salve alcune ben poche eccezioni, riguardano persone facoltose, e possono perciò queste sopportare un tale diritto in lire 5, il quale sicuramente non si può dire oneroso.

All'articolo 10 sono contemplati gli atti di emancipazione; ma anche qui vi ha una cosa che finora non si praticava, vale a dire che, qualunque sia il numero degli emancipati, uopo è che il giudice si accontenti di lire 3; per contro, quando si tratta in questa tariffa dei diritti dovuti ai segretari per simili atti, è stabilito che il diritto sia di lire 4 per ogni emancipando.

Vi sarebbe qui una specie di disaccordo e nella somma e nel sistema, motivo per cui, portando a lire 5 il diritto al giudice, io credo che non vengano aggravate le parti, tanto più, ripeto, che coloro che chiedono l'emancipazione e che fanno testamento segreto sono per lo più persone discretamente facoltose.

Quindi propongo che per l'apertura ed il ritiro dei testamenti e per gli atti di emancipazione si fissino lire 5.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. La Camera ben comprenderà che è difficile potere addurre una ragione perchè si debba piuttosto pagare per un atto la somma di lire 4 che quella di lire 5. Questo dipende dall'apprezzamento di ciascun individuo. Uno può dire che sia troppo, ed un altro che sia poco, motivo per cui credo che si debba riguardare piuttosto in complesso che non in concreto l'ammontare dei vari diritti che vennero portati in questa tariffa. Certo si deve avere riguardo alla fatica che il giudice deve prestare per l'esecuzione di questi atti. Ma giova in genere considerare, per ciò

che ha tratto alla fissazione dei diritti dei giudici di mandamento, come ho già accennato, che è una facoltà molto larga che loro si attribuisce, quella di percevere per certi atti alcuni diritti. I giudici sono incaricati dalla legge dell'esecuzione non tanto degli atti di giurisdizione volontaria, ma anche di quelli del contenzioso. Per la stessa ragione che devono rendere giustizia senza alcun corrispettivo, senza alcuna indennità per parte dei contendenti, per lo stesso motivo non avrebbero diritto ad alcun che per gli atti di giurisdizione volontaria, che è una delle attribuzioni loro date dalla legge e per cui ricevono già uno stipendio; ma qui non si tratta che di un corrispettivo in ragione della fatica che da essi si presta. Ora io non veggio che sia una fatica molto grave quella del giudice per un riconoscimento del parto naturale.

Una voce. Si tratta dell'atto di emancipazione.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Il giudice non ha molto lavoro quando si tratta di un atto di emancipazione, poichè altro non fa che accertare la volontà del padre di emancipare e del figlio di essere emancipato. Parimente, quando si tratta di apertura di testamento, non è un atto di grande importanza, poichè non ha che a verificare se i sigilli sono o no intatti. Ora per questo atto è corrisposta la somma di lire 3. Quindi, se si tiene conto dello stipendio che il giudice percepisce e del corrispettivo per gli altri atti, mi pare che non sia più il caso di aggravare maggiormente i cittadini che debbono già sopportare altri pesi.

Io quindi prego la Camera a non volere accrescere maggiormente il peso che nasce da questa tariffa.

ARNULFO. Io comprendo che i diritti per gli atti di giurisdizione volontaria dovrebbero scomparire, ma non comprendo come non si voglia tenere conto della circostanza che i giudici di mandamento, come lo stesso signor guardasigilli ha riconosciuto, sono male corrisposti.

Che questi diritti si tolgano, sta bene, ma si accordi allora uno stipendio con cui i giudici possano vivere decentemente, dirò dignitosamente.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Sono già proposti.

ARNULFO. Finchè non vi è una legge, io non posso dire che cosa sarà di una proposizione. La Camera l'ammetterà o no, ma io dico che, se è vero, come il signor guardasigilli non può contestare, che i giudici di mandamento sono ora scarsamente pagati; se i diritti, che ora si comprendono nella tariffa, sono inferiori a quelli che percepivano per lo addietro, attualmente sarà peggiorata la loro condizione. È vero che la Camera per un atto di giustizia ha fatto l'aumento di 200 lire ad alcuni giudici; ma queste 200 lire sono ben lungi dal compensarli di ciò che hanno perduto per gli stipendi che pagavano le comunità; ad ogni modo queste 200 lire, aggiunte alle 1000 che prima avevano, non sono una ricchezza, non sono uno stipendio lauto. Avuto riguardo al prezzo corrente degli alloggi, del vitto e del vestiario non bastano per un celibe per vivere decorosamente; non è a dirsi se il giudice abbia di che vivere se non è celibe. Capisco che è questione di apprezzazione, come dice il signor ministro, il decidere se lire 3 sono o no sufficienti; ma, quando tutti riconoscono che i giudici di mandamento sono male corrisposti, e che la loro condizione è peggiorata, non mi pare che l'aumento da me proposto sia esuberante, e rimane dimostrato essere necessario e giusto.

Aggiungo poi fin d'ora che il signor guardasigilli crede che io abbia chiesto questo aumento per farmi strada alla do-

manda di altri; lo posso assicurare che, quanto ai giudici di mandamento, non ne proporrò più.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta d'aumento, fatta dal deputato Arnulfo.

(La Camera non approva.)

Proseguo:

- « 9° Per l'atto di ritiro di un testamento, lire 3 ;
- « 10. Per l'atto di emancipazione, compresa la esplorazione, qualunque sia il numero degli emancipati, lire 3 ;
- « 11. Omologazione delle donazioni, sia che abbiano luogo coll'emancipazione, sia separatamente, compresa la esplorazione e le informazioni, lire 6 ;
- « 12. Autorizzazione alla moglie per l'esercizio di qualche commercio, lire 5.
- « 13. Autorizzazione ai figliuoli per l'esercizio di qualche commercio, lire 3 ;
- « 14. Rivocazione di dette autorizzazioni, lire 3 ;
- « 15. Sottomissioni degli esecutori testamentari, lire 3 ;
- « 16. Esplorazione della donna maritata per l'alienazione parziale o totale della dote e ragioni dotali, comprese le informazioni :
- « Sino alla somma di lire 1000, lire 3 ;
- « Al disopra di questa somma, lire 6 ;
- « 17. Per l'autorizzazione alla sposa ad acconsentire alla restrizione dell'ipoteca legale, a termini dell'articolo 2264 del Codice civile, comprese le informazioni, lire 6 ;
- « 18. Per l'atto di esplorazione con informazioni per la riduzione dell'ipoteca legale della moglie o di quella spettante ai figli di famiglia sui beni dell'ascendente, a senso dell'articolo 2265 del Codice civile, lire 6 ;
- « 19. Per la nomina di un perito in materie non contenziose, lire 1 ;
- « 20. Per ricevere la relazione ed asseverazione del perito nelle dette materie non contenziose, lire 1 ;
- « 21. Pel decreto di permissione di vendita di effetti mobili, comprese le informazioni, a tenore delle regie patenti 20 aprile 1850, lire 3 ;
- « 22. Attestazioni giudiziali, lire 1 50 ;
- « 23. Assistenza all'inventario dietro fallimento, a rata di vacanza.

« Oltre i diritti sopra contemplati e quelli di trasferta accennati nell'ultima sezione, non possono i giudici di mandamento esigere alcun'altra somma nè per gli atti di loro competenza nè per quelli che fossero loro commessi.

« 24. Assistenza all'inventario tutelare nel caso contemplato dall'alinea dell'articolo 331 del Codice civile, a rata di vacanza.

« Titolo II. Dei diritti dovuti ai segretari dei giudici di mandamento. — Capo I. Atti di istruttoria. — 1° Per ogni conciliazione scritta, e per ogni provvedimento si interlocutorio che definitivo nelle cause puramente personali o relative a cose mobili non eccedenti in valore lire 100, compresa la scritturazione sul registro, lire 0 50 ;

« Se le parti conciliate si ritirano senza che intervenga alcuna scritturazione, lire 0 30. »

ARNULFO. In questo articolo si accorda un diritto nel solo caso che emanì un provvedimento interlocutorio o definitivo, e nulla se preparatorio, e si aggiunge poi « se le parti conciliate si ritirano senz'chè intervenga alcuna scritturazione, centesimi 30. »

A termini dell'articolo 4 è accordato per ogni provvedimento interlocutorio o preparatorio, compresa la scritturazione, centesimi 40. Per l'opposto, stando all'articolo, se emanasse un provvedimento preparatorio, nulla si percepi-

rebbe. Ciò vuol dire che il segretario, se nulla ha da scrivere, percepisce 30 centesimi, ma, se emanasse un provvedimento preparatorio, nulla percepirebbe.

Non è giusto che, quando nulla si fa, perchè viene la conciliazione, si percepiscano 30 centesimi, e quando la conciliazione non riesce e si deve scrivere un provvedimento preparatorio, nulla conseguisca il segretario.

Io proporrei quindi che si dicesse: « per ogni provvedimento preparatorio, interlocutorio o definitivo, » perchè lora vi sarebbe maggiore armonia con quanto si dispone all'articolo 4, e vi sarebbe maggiore giustizia.

Il mio emendamento dunque sta nell'aggiungere la parola *preparatorio* prima di quelle *interlocutorio o definitivo*.

PRESIDENTE. Domando se sia appoggiato l'emendamento proposto dal deputato Arnulfo.

(È appoggiato.)

La Commissione lo accetta ?

DEFORESTA, relatore. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo coll'aggiunta proposta dal deputato Arnulfo.

(È approvato.)

« 2° Per ogni ordinanza di conciliazione nelle cause personali e mobiliari di un valore maggiore di lire 100, e nelle cause possessorie, lire 1. »

AMA. Io ritengo provvida la disposizione di questo articolo, dove il ministro di grazia e giustizia propone la somma di lire 1 per ogni ordinanza di conciliazione nelle cause personali o mobiliari eccedenti le lire 100, e nelle cause possessorie.

Trattandosi di conciliazione, si deve, per quanto è possibile, fare in modo che siano animati, non solo il giudice, ma anche il segretario.

Il segretario certamente influisce a che le parti si dispongano ad una conciliazione: si trovano d'accordo l'onorevole Arnulfo ed il signor guardasigilli nel ritenere che i segretari sono degni di riguardo, perchè, non avendo una retribuzione fissa, debbono ricavare dai diritti litigiosi un corrispettivo sufficiente per la loro sussistenza. Io ritengo poi che tali diritti saranno di gran lunga per diminuire in seguito all'emanazione della legge d'insinuazione ed emolumento; giacchè la prima copia dell'istromento, avendo la forza esecutiva, non potrà a meno di fare diminuire le liti.

Questo sarà certamente un ottimo effetto per la società; ma diminuirà le risorse, che sono già minime, dei segretari di mandamento.

Ora, io dico, per animare questi segretari alla conciliazione, per indurli a coadiuvare il giudice nei suoi sforzi per una conciliazione, io non credo sia di troppo aumentare questo diritto, facendo pagare cioè due lire invece di una lira; certamente alle parti, le quali avranno il vantaggio di fare definire la lite, non dovrà increscere di pagare una somma maggiore, massime nelle cause possessorie, che hanno un valore infinito, come, per esempio, in materia di diritti di acqua.

Io proporrei quindi di portare il diritto a due lire invece di una.

BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Mi pare che sia sufficiente il diritto di una lira per ogni ordinanza, quando si tratta di conciliazione, perchè allora il segretario non è disturbato. Questo articolo fu appunto posto nello scopo di dare un interessamento al segretario, affinchè non allontani le parti dalla conciliazione; ma non bisogna d'altronde accrescere di troppo questo diritto, perchè non si tratta di cause di grande entità, non ec-

cedendo esse il valore di lire 300. Ove noi portassimo il diritto del segretario ad una somma elevata, questa potrebbe allontanare le parti dalla conciliazione. Volendo dunque realmente raggiungere l'intento, cioè indurre le parti a fare sì che si concilino, bisogna accordare bensì un diritto al segretario, ma non rendere questa conciliazione troppo grave alle parti.

PRESIDENTE. Domando se la proposta del deputato Ara sia appoggiata.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

(Non è approvata.)

ARNULFO. Nel numero primo di questo articolo, per le cause non eccedenti le lire 100, si è detto che, se le parti conciliate si ritirano senza che intervenga alcuna scritturazione, si pagheranno centesimi 30.

Io credo che questa disposizione si debba ripetere al numero secondo, perchè, se nelle cause inferiori alle lire 100 si dà qualche cosa ai segretari, se si riesce a conciliare senza che nulla si scriva, non vi ha ragione per cui non si dia loro un diritto nelle cause eccedenti le lire 100.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Ritenga il deputato Arnulfo che è in errore. Questo diritto è precisamente nel caso in cui non vi sia scritturazione, perchè si soggiunge: « È inoltre dovuto il diritto di scritturazione sul registro, ecc. »

Vede dunque l'onorevole proprocinante che si è anche provvisto pel caso in cui vi sia scritturazione.

ARNULFO. Forse non mi sono spiegato bene. Io non voglio fare alcuna mutazione all'articolo secondo, ma farvi la stessa aggiunta che vi è al numero primo. Del resto, se si fosse dovuto togliere tale diritto, sarebbe stato più giusto ciò fare per le cause di minor rilievo che per le più importanti.

Io quindi proporrei che in aggiunta all'articolo 2 si dicesse: « se le parti conciliate si ritirano senz'altro intervenga alcuna scritturazione, centesimi 30. »

DEFORESTA, relatore. La Commissione non potrebbe aderire al desiderio dell'onorevole proprocinante per la ragione semplicissima che, se le parti si ritirano conciliate, a termini del Codice di procedura se ne deve far risultare in iscritto; ciò che toglie di mezzo la difficoltà supposta dall'onorevole proprocinante.

PRESIDENTE. Domando se sia appoggiato l'emendamento del deputato Arnulfo.

(Non è appoggiato.)

Proseguo:

« 3° Per la comunicazione degli scritti contemplata nell'articolo 58 del Codice di procedura civile e per ciascuna delle parti a cui la comunicazione venga eseguita, centesimi 25;

« 4° Per ogni provvedimento interlocutorio o preparatorio nelle cause contemplate al numero 2, compresa la scritturazione, se non eccede una pagina, centesimi 40;

« 5° Per la scritturazione delle ordinanze e provvedimenti contemplati nei precedenti numeri 3 e 4, e di qualunque verbale spettante all'istruttoria della causa, quando eccede una pagina, è dovuto, per ogni pagina di eccedenza, il diritto di centesimi 40. »

ARNULFO. Non intendo di proporre un emendamento all'articolo 5, ma soltanto di fare una riserva che credo sarà accettata dal signor ministro e dalla Commissione. In molti luoghi della tariffa si parla della copia da farsi dai segretari e dagli altri ufficiali di giustizia. Mi riservo di proporre in fine, nelle disposizioni generali, un articolo col quale sia detto che nella copia si debba osservare il numero delle linee

e delle sillabe prescritto dalla legge sulla carta bollata; ma la legge sulla carta bollata prescrive che non si possano eccedere, ed io proporrei che non possano essere minori, salva la tolleranza che è portata da quella medesima legge. Mentre io cerco, per quanto l'equità e la giustizia lo comportano, di tutelare gli interessi dei segretari e delle altre persone che hanno parte all'amministrazione della giustizia, non intendo però meno di promuovere quelle disposizioni che valgano ad evitare gli abusi e gli inconvenienti.

Per lo passato non di rado si verificò che si impieghino pochissime sillabe e pochissime linee per ogni pagina delle copie, per modo che la scritturazione viene ad essere costosissima e la lettura difficilissima. Questo è un fatto che credo che massime i patrocinanti avranno rilevato: il che costituisce un abuso a danno dei litiganti, ed è un imbarazzo per chi è obbligato di leggere.

Data dunque la tolleranza dovuta, io desidererei che vi fosse una disposizione in senso inverso a quella della carta bollata; ma, ripeto, questa è una disposizione che abbraccia tutte le copie, e mi riservo di proporla nella disposizione generale. Solo fo riserva onde la votazione di questo numero e d'altri successivi non sia poi pregiudiziale alla proposta stessa.

PRESIDENTE. Proseguo la lettura. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1761.)

« Titolo IV. *Dei diritti dovuti ai segretari delle Corti di appello.* — 1° I segretari delle Corti di appello esigeranno per gli atti che occorrono farsi presso alle dette Corti i diritti stabiliti nei segretari dei tribunali provinciali coll'aumento di un quinto. »

ARNULFO. Domando la parola.

Dalle osservazioni che si sono fatte prima dal deputato De Viry risulterebbe che la condizione di questi segretari non sia favorevole, e pare che l'onorevole guardasigilli non l'abbia contestato. Quindi mi sembra che sarebbe qui l'occasione di rendere un po' migliore la loro condizione, e proporrei perciò, essendo al momento assente l'onorevole De Viry, che, a vece dell'aumento del quinto, si adottasse l'aumento del quarto.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Io non ho fatto questa ammissione, che i segretari non siano in favorevole condizione, e la prego di interpretare più rettamente quello che ho detto.

Ho accennato come ve ne fossero alcuni che erano in condizione migliore, ho citato il segretario della Corte d'appello di Torino in confronto di quello della Corte d'appello di Nizza, ed ho detto che il segretario della Corte d'appello di Nizza non era in condizione così favorevole, in una posizione tanto vantaggiosa, ma questo non esclude che siano tutti in buona condizione; e questo è talmente vero che nelle città principali, dove vi sono molti affari, si impone loro una finanza molto considerevole; a cagione d'esempio, nella Corte di appello di Torino, il segretario paga una finanza cospicua, appunto perchè la riscossione dei diritti gli produce una retribuzione assai elevata.

Vede dunque l'onorevole Arnulfo che male egli invoca la mia ammissione, che io non ho mai fatta, mentre dico invece che la condizione di questi segretari è sufficientemente vantaggiosa.

ARNULFO. Io ho invocato quanto disse l'onorevole guardasigilli, inquantochè riconosceva che in certe località vi era una grande differenza di stipendio, e quando dissi che erano male retribuiti, ho inteso dire specialmente in relazione ai tribunali inferiori. Infatti mi pare che egli stesso abbia detto

che, se qualcuno di questi segretari avesse chiesto un posto nel tribunale di prima cognizione, glielo avrebbe accordato.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Ma non lo domandano.

ARNULFO. Però per le notizie che io ne ho, specialmente dopochè vi sono i dibattimenti, si fanno delle lagnanze a questo riguardo per il personale che i segretari pel criminale hanno dovuto introdurre a causa dei dibattimenti i quali esigono la presenza di persone molto capaci che prima non erano necessarie.

Io quindi per queste ragioni aveva proposto l'aumento. Ma se al signor ministro consta che tutti i segretari del magistrato d'Appello siano sufficientemente retribuiti, io non ho difficoltà di ritirare il mio emendamento, e lo ritiro.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Per tranquillizzare l'onorevole deputato Arnulfo mi basta invitarlo ad aprire il bilancio attivo, ove vedrà che avvi una categoria di 72 mila lire, la quale è costituita da canoni imposti ai segretari dei magistrati di Appello e dei tribunali di prima cognizione. Se non erro, il segretario del magistrato di Appello di Torino paga un canone di molta considerazione, cioè lire otto mila.

Se ciò si è fatto, è una prova che è assai ampio il guadagno che ritrae il segretario del magistrato d'Appello di Torino.

Sicuramente il lucro del magistrato d'Appello di Nizza sarà minore, ma a questo non è imposto verun canone.

Per siffatte ragioni, io son di parere che non sia il caso di ammettere in questa parte un aumento alla tariffa.

DEFORESTA, relatore. Credo debito di giustizia di confermare le parole dell'onorevole De Viry riguardo il segretario del magistrato d'Appello di Nizza, e dichiaro che realmente i suoi proventi sono così esigui, che in alcuni trimestri non ricava di che pagare i commessi e le spese d'ufficio. Però io riconosco col signor guardasigilli che non si potrebbe fare per la Corte d'appello di Nizza una tariffa diversa da quella delle altre Corti d'appello.

Insisto solo perchè il signor ministro al più presto possibile presenti una legge per incamerare i diritti, e stipendiare i segretari onde la loro condizione sia, per quanto è fattibile, eguagliata.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Quanto a questo dirò che nel presentare il progetto di legge sulla organizzazione giudiziaria, ho adottato i motivi per cui non ho creduto che pel momento convenisse stipendiare questi segretari. Nella relazione annessa a quel progetto, ho dichiarato che riconosceva anche la convenienza di presentare una legge a questo riguardo. Del rimanente, non è ora il caso di entrare in questa materia, ma spiegherò, quando si discuterà il progetto testè accennato, i motivi per cui giudico opportuno di non stipendiare ora tali segretari.

PRESIDENTE. (Prosegue la lettura fino al numero 7, titolo V, dei diritti dovuti agli uscieri.) (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1761.)

« Ai guardiani deputati per la custodia è dovuto:

• Per i primi dodici giorni e per ciascun giorno lire 2, per gli uscieri delle giudicature di mandamento; lire 2 per gli uscieri dei tribunali provinciali o di commercio; lire 2 50 per gli uscieri delle Corti d'appello.

• Per ognuno dei giorni successivi lire 1. »

ISOLA. Domando la parola.

Mi pare che questa disposizione manchi di un principio di equità proporzionale. Vedo che il salario per i guardiani è per i primi dodici giorni lire 2 per ciascun giorno, e lire 1

per ciascuno dei giorni successivi. Ma qui non si fa distinzione del valore degli oggetti pignorati.

Ove si trattasse di somme di valore considerevole, troverei che il salario è discreto; ma, ove si trattasse di pignorazioni del valore di 100 o 200 lire, come accade tante volte nei piccoli mandamenti fra poveri litiganti, il diritto di guardia di lire 2 per ciascuno dei primi dodici giorni è eccessivo, poichè, per poco che rimangano ancora in custodia gli oggetti, il diritto di guardia assorbirà tutto il valore delle cose pignorate. Suppongasì che sia pignorato un oggetto del valore di lire 100; in poco tempo il diritto del guardiano assorbe l'intero valore di quest'oggetto, e allora non ce n'è più nè per il creditore nè per il debitore.

Io crederei per conseguenza che si dovrebbe stabilire una distinzione di diritto tra gli oggetti del valore di lire 100, e quelli del valore, per esempio, di lire 3 o 4 mila; tanto più che vi è anche una differenza nella responsabilità del guardiano.

Io quindi direi che, per le pignorazioni che non abbiano un valore eccedente le lire 100, il diritto dovrebbe essere di centesimi 75 per ciascuno dei primi dodici giorni, e di centesimi 50 per ciascuno dei giorni successivi; o quanto meno si dovrebbe fare la distinzione fra le pignorazioni che non eccedono le lire 100, e quelle che eccedono questa somma.

Io però farei una distinzione, cioè che fino a lire 300, vale a dire sino a quella somma che è di competenza del giudice di mandamento, il diritto del guardiano non avesse ad essere che di una lira, tutto al più lire 1 50 al giorno per i primi dodici giorni, 75 centesimi per i successivi due giorni; al di là poi delle lire 300 si potrebbe lasciare la classificazione, la proporzione stabilita dall'articolo. Io chiedo adunque che si rimandi quest'articolo alla Commissione onde studi un sistema proporzionale a questo riguardo.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. L'onorevole deputato Isola parte dal supposto che il deposito debba durare per lo meno dodici giorni, ma questa non è che una supposizione.

BOTTA. Lo dice la legge.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. È contemplato il caso della possibilità che possa andare sino a dodici giorni e anche di più, ma ciò non può essere che una occorrenza straordinaria; ordinariamente, quando si tratta di oggetti di poco valore, non dura che pochi giorni, perchè si passa immediatamente alla vendita secondo la procedura. Del resto, il sistema dell'onorevole deputato Isola, quello cioè di procedere proporzionalmente, di stabilire un diritto in ragione della somma che è affidata in deposito, starebbe, se colui che è incaricato di questo deposito avesse una responsabilità; essendo allora maggiore la responsabilità del guardiano quando la somma è maggiore, giustizia vuole che gli si dia una maggiore retribuzione; se invece ha una responsabilità minore, allora bisognerebbe corrispondergli un diritto minore. Ma in questo caso il guardiano non ha alcuna responsabilità per quanto riguarda la somma o l'oggetto che è depositato. Qualunque ne sia il valore, egli non ha che l'obbligo di fare la guardia, ma egli non deve rispondere nel caso che per forza maggiore o indipendentemente da colpa sua gli oggetti si smarriessero; dunque, essendo pari l'obbligazione tanto nel caso in cui si tratta di un oggetto di grande valore, quanto nel caso in cui si considera un oggetto di valore minore, io non veggo perchè far si debba una distinzione tra l'uno e l'altro caso, parmi anzi che in entrambi i casi il diritto debba essere eguale, perchè, ripeto, l'obbligazione è identica in entrambe le circostanze.

ISOLA. Forse le osservazioni dell'onorevole guardasigilli calzano bene se prendiamo a considerare le cose nel loro andamento più ordinario; ma precisamente non è così; nei casi di oppignorazione di piccole somme, le quali per lo più succedono nei mandamenti rurali, tra contadini, soventi volte avviene che, per ragione dell'opposizione di un terzo, la moglie, i figli od altri, sopra la proprietà di questi mobili, pretendono i terzi di avere diritto su quella proprietà; ne nascono delle questioni le quali protraggono la durata dell'oppignorazione oltre dodici giorni, ed oltre a mesi; donde ne conseguono spese prolungate. Ma dal momento che la legge ha preveduto questo caso sarebbe in certo modo eludere la legge il dire che questo caso non possa avvenire; se la legge lo ha contemplato è segno che può avere luogo.

Quindi la ragione di un diritto proporzionale parmi pur sempre ammissibile. Quanto alla responsabilità, siamo d'accordo che il guardiano non è responsabile nei casi di forza maggiore, ma una tal quale responsabilità l'ha sempre, almeno di cura e di custodia. Ove gli vengano a cagion d'esempio dati in custodia degli animali, deve curare la loro manutenzione come qualunque depositario, e come tale deve essere rimeritato in proporzione del valore degli oggetti che sono raccomandati alla sua custodia, essendo incontestabile che a seconda della maggiore o minor cura ne possano ridondare dei danni alle parti.

Quindi una gratificazione potrebbe bene aver luogo in proporzione degli oggetti e del loro valore.

Si stabilisca adunque una qualche classificazione, non dico molto dettagliata, ma almeno tra una somma tenue e una grandissima, tra lire 100 e lire 1000; così almeno non vi sarà più eguaglianza di trattamento tra un valore minimo e un valore grande.

Egli è perciò che io avrei voluto che la Commissione, apprezzando queste osservazioni, si fosse incaricata di formulare un sistema più proporzionale.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del deputato Isola.

(È appoggiata.)

DEFORRESTA, relatore. L'onorevole deputato Isola si preoccupa del timore che quando si tratta di oggetti di tenue valore, il salario che è proposto in questa tariffa pel guardiano possa assorbire il valore dell'oggetto medesimo posto in deposito. Ma, oltre che mi pare che egli esageri questo timore, lo prego di riflettere che colui che con indebite contestazioni desse luogo a questa nomina del guardiano o ne prolungasse la durata, dovrebbe essere condannato nelle spese. L'inconveniente, cui accenna il preopinante, può anche verificarsi e pur troppo si verifica pure per le spese della lite, senza che perciò si creda di dover proporzionare gli onorari degli ufficiali giudiziari al valore dell'oggetto cadente in litigio.

Del resto, se si assottigliasse eccessivamente il salario al guardiano, difficilmente si troverebbe alcuno che volesse accettarne l'incarico, e quindi cadremmo in un altro inconveniente ancora più grave.

Quindi neppure la Commissione può aderire alla proposta dell'onorevole preopinante.

PRESIDENTE. Osservo che la Camera non è più in numero.

Voci. A domani! a domani!

La seduta è levata alle ore 10 1/4.

*Ordine del giorno per la seduta di domani sera
alle ore 7 1/2 (1).*

Seguito della discussione del progetto di legge per la tariffa giudiziaria.

(1) L'ordine del giorno per la seduta ordinaria al tocco di domani fu stabilito in fine della prima tornata d'oggi.